

visorio, in nome del popolo della città e provincia di Venezia « ha solennemente ceduto e *dismesso in perpetuo a S. M. il re Carlo Alberto* » ed a' suoi reali successori, e per essa ai Commissarii regii, il possesso, dominio, e la sovranità della città e provincia *suespressa*. » Dalle quali parole parebbe che il Governo provvisorio avesse il *dominio* della città *suespressa*; e che codesto dominio sia passato nel re; e che *pel re esso dominio* fosse stato *dismesso* ai tre commissarii. Nella Gazzetta di Torino, verrà, speriamo, stampato l'atto solenne che cede e *dismette*. Fatto è che nessun popolo può legittimamente, neppur volendo, cedere ad altri il dominio di sè; fatto è che le altre provincie venete, le quali si diedero senza chiedere guarentigie, il deputato Ricotti consigliò che guarentigie lor fossero *concedute*; fatto è che l'Assemblea ha inteso unire Venezia col Piemonte alle condizioni medesime di Milano; che se le condizioni non sono adempiute, il *contratto* (così nel Parlamento piemontese lo chiamano) è sciolto (1); fatto è che per prima delle condizioni si novera, che l'assemblea costituente de' deputati di tutte le provincie unite, non solo *discuta* ma *stabilisca* le basi e le forme d'una nuova monarchia. Alle quali se il re o i successori mancassero non so quanto varrebbe la cessione in perpetuo del dominio della città *suespressa*. Questo sia detto per interpretare le intenzioni dell'assemblea, quali appaiono dall'atto del di quattro di luglio, non per esporre (l'ho già fatto altrove) le mie.

(1) Tornate 29 giugno, 6 luglio.

11 Agosto.

I COMMISSARIJ STRAORDINARIJ DEL GOVERNO

NELLA CITTA' E PROVINCIA DI VENEZIA.

Vedute le reiterate istanze del cav. *Angelo Mengaldo* on-d'essere dispensato dall'ulteriore esercizio della carica di Comandante generale della Guardia nazionale;

Veduto l'articolo 52 del Regolamento annesso al Decreto del Governo provvisorio del 20 maggio p. p. il quale, benchè non ancora attuato, ha servito di norma in varii casi a disposizioni Governative relativamente alla Guardia nazionale;

Considerando esser conveniente che alla terna per l'elezione concorrano anche i militi per mezzo di deputazione, affinchè la persona su cui cadrà poscia l'elezione sia designata dal voto generale ed ottenga l'intera fiducia della cittadina milizia che avrà l'onore di comandare;

Sentita ed assenziente la Consulta,